

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 71 del 27/06/2025

PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

INTERDIZIONE VEICOLARE DEL VARCO DI ACCESSO N. 4 – INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE N. 22/2019

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 22 in data 13/05/2019, con la quale, per le prioritarie esigenze della sicurezza fisica delle persone e dell'ordine pubblico, si stabilivano misure di interdizione dell'accesso nell'area portuale di San Benedetto del Tronto attraverso il relativo varco n. 4, situato in adiacenza al lato sud della locale sede della Capitaneria di Porto;

- VISTA** la lettera pervenuta in data 09/06/2025 da parte del Circolo Nautico Sambenedettese e della Lega Navale Italiana – Sezione di San Benedetto del Tronto, assunta al protocollo di questa Autorità con n. 10883 in data 10/06/2025, con la quale si rappresentano esigenze di accesso – per i soggetti impegnati nella pesca sportiva o nel diporto nautico – nella zona sud dell’area portuale di San Benedetto del Tronto pur in concomitanza degli orari di interdizione stabiliti con la summenzionata Ordinanza;
- ATTESO** in proposito che, presso il succitato varco n. 4 del porto di San Benedetto del Tronto, è prossima l’attivazione di un nuovo sistema tecnologico di gestione degli accessi allo stesso ambito portuale, che permetterà il controllo e la selezione da remoto ovvero in ogni momento dei soggetti che a tali accessi si accingono con garanzia dei dovuti requisiti di sicurezza della pubblica incolumità e dell’ordine pubblico;
- RITENUTO** alla luce di tutto quanto sopra, pur nelle more dell’attivazione del citato nuovo sistema tecnologico di gestione degli accessi, di dover aggiornare le previsioni del richiamato provvedimento di questa Autorità, nell’ottica di contemperare sin da subito le disposizioni di questo Ente alle impellenti ed effettive necessità delle attività portuali locali pur sempre nel rispetto dei requisiti comunque dovuti per la tutela della pubblica incolumità e dell’ordine pubblico;
- RITENUTO** quindi di dover emanare il presente provvedimento;
- VISTI** gli atti dell’Ufficio;
- ACQUISITA** in proposito la condivisione – per quanto ai profili di competenza – della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, come da protocollo di questo Ente n. 12491 in data 27/06/2025;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

ORDINA:

Art. 1

Con decorrenza immediata, l’art. 1 “*Interdizione veicolare del Varco n. 4*” dell’Ordinanza di questo Ente n. 22 in data 13/05/2019, è integrato come segue.

Attraverso il summenzionato varco veicolare n. 4, è consentito il transito di veicoli per l’entrata o l’uscita nell’area portuale in questione da parte dei soli operatori e degli utenti del diporto nautico e della pesca sportiva – muniti di apposito titolo di accesso rilasciato dall’Autorità di Sistema Portuale – nelle seguenti fasce orarie, purché lo stesso varco risulti costantemente presidiato e quindi direttamente controllato in tal senso a cure ed oneri delle locali organizzazioni di categoria direttamente interessate per il tramite di personale idoneamente qualificato e formato (es. operatori fiduciari logistici, guardie particolari giurate, etc.):

dalle ore 04,00 alle ore 06,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

E' fatto salvo tutto quanto altro già stabilito con la summenzionata Ordinanza di questo Ente n. 22 del 13/05/2019, nonché da ogni altro provvedimento e dalle norme legislative di qualunque ordine e grado nella fattispecie ricorrenti.

Art. 2

In relazione alle previsioni di cui al precedente art. 1, resta vietato ogni transito sia in entrata che in uscita nell'area portuale in argomento attraverso passaggi non ufficialmente riconosciuti e disciplinati quali varchi di accesso allo stesso ambito portuale mediante legittimi provvedimenti, ivi inclusa la strada limitrofa alla sede del locale Circolo Nautico Sambenedettese nella zona sud dello scalo marittimo, attualmente delimitata con barriera mobile.

E' fatta salva in proposito ogni esigenza riconducibile ad attività di polizia e/o pubblico soccorso da parte dei competenti soggetti istituzionali, od a circostanze eccezionali in relazione alle quali dovranno essere preventivamente conseguiti i titoli autorizzativi del caso.

Art. 3

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo interessato.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)